

Piano Regolatore delle Installazioni Pubblicitarie

Allegato 10 - Schema di capitolato di gara – Circuito IPS (Impianti Pubblicitari di Servizio)



CITTÀ DI POTENZA
UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Impiantistica Pubblicitaria

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE PUBBLICITARIA DELLE PREINSEGNE (Art. 47, co. 2, D.P.R. 495/1992) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POTENZA, CON ESCLUSIONE DELLA ZONA DEL CENTRO STORICO: REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PREINSEGNE E DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI NUOVE INSTALLAZIONI E SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PREINSEGNE O DI IMPIANTI DI PREINSEGNE IRREGOLARI E/O ABUSIVI – INSTALLAZIONE, SU RICHIESTA, DEI SEGNALI DI INDICAZIONE (combinato disposto degli articoli 39, comma 1, C) del D. Lgs. n. 285/92 e 124, 134 e 136 del D.P.R. n. 495/92)

CIG

SOMMARIO

Sommario.....	2
Art. 1 - Oggetto della gara	4
Art. 2 – Definizioni e registro degli impianti e delle preinsegne esistenti sul territorio	5
Art. 3 - Durata della concessione	5
Art. 4 – Impianto di preinsegne: caratteristiche, limiti e modalità di installazione	6
Art. 5 - Materiali da utilizzare	7
Art. 6 - Grafica e cromatismi.....	7
Art. 7 - Sicurezza	7
Art. 8 – Autorizzazione all’installazione.....	7
Art. 9 - Impianti e preinsegne preesistenti	7
Art. 10 - Manutenzione.....	8
Art. 11 – Corrispettivi e modalità di pagamento	8
Art. 12 - Indicazioni per costi sicurezza (DUVRI)	9
Art. 13 - Tracciabilità.....	9
Art. 14 - Obblighi del concessionario	10
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto	11
Art. 16 - Obblighi del concessionario nei confronti del proprio personale.....	11
Art. 17 - Altri obblighi a carico del concessionario	11
Art. 18 - Sicurezza dei lavori	11
Art. 19 - Infortuni e danni	12
Art. 20 - Esonero di responsabilità per l’Amministrazione Comunale.....	12
Art. 21 - Inadempienze e penalità	12
Art. 22 - Vicende modificative del concessionario.....	13
Art. 23 - Spese contrattuali	13
Art. 24 -Vincolo contrattuale	13
Art. 25- Accettazione delle condizioni	13
Art. 26 - Risoluzione del contratto.....	13
Art. 27 - Ispezioni e controlli.....	14
Art. 28 - Domicilio del concessionario	14

Art. 29 - Recesso	14
Art. 30 - Foro competente	14
Art. 31 - Rinvio	14
Art. 32 - Allegati ed elaborati.....	14

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

1. La presente concessione ha per oggetto il servizio di gestione pubblicitaria delle c.d. preinsegne, di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 285/92 e definite dall'articolo 47 del D.P.R. n. 495/92, vale a dire i cartelli su pali, posti in luogo diverso dalla sede dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie dell'attività pubblicizzata, caratterizzati dalla scritta in caratteri alfanumerici, completati da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce, supportati da idonea struttura di sostegno, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installati in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
2. La concessione ha per oggetto anche la realizzazione e l'installazione della segnaletica di indicazione di cui al combinato disposto degli articoli 39, comma 1, C) del D. Lgs. 285/92 e 124, 134 e 136 del D.P.R. n.495/92, effettuata su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici aventi rilevanza istituzionale senza scopo di lucro e pertanto non soggetti all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, che per l'apposizione della propria indicazione direzionale sostengono il solo costo di realizzazione dell'impianto.
3. Il servizio comprende la realizzazione, l'installazione e la manutenzione delle preinsegne da apporre sulle strutture di sostegno di proprietà del Comune già esistenti ovvero su nuove strutture da realizzare ed installare.
4. Le preinsegne già esistenti, se conformi alle disposizioni di legge e di regolamento, possono essere mantenute e utilizzate a fini pubblicitari ovvero sostituite con altre maggiormente funzionali e rispondenti alle disposizioni del presente Capitolato.
5. Il servizio comprende il censimento degli impianti esistenti sul territorio e la rimozione e lo smaltimento, con oneri e spese a carico degli interessati, di singole preinsegne e/o delle intere strutture di sostegno che, su segnalazione dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune, si rivelino irregolari e/o abusive. Tale attività dovrà essere effettuata senza alcun onere a carico del Comune e nel rispetto di quanto disposto nel presente Capitolato, nel Nuovo Codice della Strada (per brevità C.d.S.) e nel relativo Regolamento di Attuazione, nonché nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il servizio di installazione delle preinsegne riguarda esclusivamente le strade comunali interne al centro abitato, con esclusione del centro storico (zona A del Regolamento).
7. La presente concessione ha ad oggetto la gestione per il periodo di anni 7 (sette) di un numero convenzionale di preinsegne pari a ____ (_____). L'alea del raggiungimento di tale misura rimane totalmente ed esclusivamente a carico dell'aggiudicatario.
8. Qualora, nel corso del contratto, vengano richieste preinsegne in numero superiore a _____, la domanda ulteriore di preinsegne potrà essere soddisfatta mediante la stipula di un'appendice di contratto per un incremento minimo pari a 50 preinsegne e comunque coincidente con un multiplo di 10, con adeguamento proporzionale del canone di aggiudicazione.
9. Il servizio di gestione delle preinsegne deve tutelare il pubblico interesse attraverso il soddisfacimento delle seguenti esigenze:
 - a. salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare e la pubblica incolumità;
 - b. incoraggiare lo sviluppo dell'imprenditoria nei vari settori dell'economia, favorendo al contempo un'ordinata estensione degli impianti pubblicitari;
 - c. tutelare e valorizzare il paesaggio naturalistico ed architettonico che caratterizza il territorio comunale, garantendo che le installazioni degli impianti avvengano nel rispetto dei valori ambientali del luogo d'inserimento;

- d. privilegiare la struttura sobria, solida ed essenziale degli impianti al fine di evitare interferenze con la segnaletica stradale;
- e. attuare un efficace controllo sul mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti nel corso del tempo.

ART. 2 – DEFINIZIONI E REGISTRO DEGLI IMPIANTI E DELLE PREINSEGNE ESISTENTI SUL TERRITORIO

1. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, ammorsata ad idonea struttura di sostegno, e finalizzata alla pubblicizzazione, all'indicazione direzionale ed al reperimento delle sedi ove si esercitano le attività. Alternativamente ai manufatti ammorsati, secondo quanto stabilito dal Piano, le preinsegne possono essere realizzate mediante pellicole stampate applicate su strutture di sostegno realizzate su pali.
2. La denominazione «preinsegna» comprende anche le targhe viarie, le frecce direzionali, le indicazioni direzionali, le targhe-tabelle direzionali ed ogni altro impianto pubblicitario di tale tipologia comunque denominato, finalizzato al reperimento delle sedi indicate (di seguito, per brevità, tutti indicati come «preinsegna»). Anche in tali casi la preinsegna, riportante il logo e/o il nome di un'attività ovvero di un prodotto ovvero di una sede, è soggetta al pagamento del tributo connesso all'utilizzo del mezzo a fini pubblicitari.
3. Ai fini del presente capitolato, si riportano le seguenti definizioni:
 - a. «impianto»: la struttura in armatura metallica che contiene e/o sorregge le preinsegne;
 - b. «sito»: il luogo fisico ove è collocato/installato l'impianto;
 - c. «autorizzazione»: il titolo abilitativo rilasciato dal Comune ai sensi degli articoli 23 del C.d.S. e 53 del relativo Regolamento di attuazione.
4. Le preinsegne, sia quelle esistenti sia quelle di nuova installazione, dovranno essere contraddistinte da un numero progressivo univoco che, unitamente al numero identificativo dell'autorizzazione rilasciata per ogni preinsegna, dovrà essere riportato in un registro vidimato dall'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune di Potenza. Il registro dovrà essere organizzato per impianti di preinsegne in relazione ai quali sono annotati i numeri identificativi delle preinsegne collocate nel tempo su ciascun impianto.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni sette a partire dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; prima di tale momento, l'aggiudicatario provvisorio può iniziare il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Potenza, l'aggiudicatario deve essere iscritto nel Registro degli operatori di pubblicità esterna tenuto dal Comune.
2. Qualora, alla data della scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora proceduto a nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà assicurare la continuazione della prestazione, se richiesta dall'Amministrazione, alle condizioni esistenti per un periodo non superiore a 120 giorni.
3. Le autorizzazioni all'installazione degli impianti rilasciate al concessionario cesseranno di avere efficacia alla scadenza naturale del contratto ovvero al termine dell'ulteriore prosieguo nell'ipotesi di cui al comma precedente.
4. Alla scadenza, tutti gli impianti installati diventeranno automaticamente ed a titolo gratuito di proprietà dell'Amministrazione Comunale che, in prossimità del termine, ne verificherà lo stato,

redigendo apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'ente e dal rappresentante dell'impresa. Tale verbale sarà utilizzato ai fini della certificazione finale di regolare esecuzione del contratto.

ART. 4 – IMPIANTO DI PREINSEGNE: CARATTERISTICHE, LIMITI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

1. La struttura dell'impianto dovrà, per forma, morfologia e materiali, armonizzarsi col contesto ambientale ed urbano in modo corretto ed equilibrato, rispettandolo e valorizzandolo. I nuovi impianti installati dal concessionario dovranno essere omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e dimensionale e dovranno riportare un frontalino con lo stemma e la scritta "Comune di Potenza". L'installazione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e nell'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato.
2. Il fissaggio dell'impianto al suolo deve essere eseguito con fondazione fissa ancorata mediante plinti in cemento armato profondi almeno 60 cm. e struttura di sostegno removibile con coprighiunto o collare di protezione. Il sito, terminata l'installazione, dovrà essere ripristinato con cura e diligenza in modo da non arrecare danni, inciampi o pericoli al transito pedonale.
3. Il sito ove è collocato l'impianto deve essere sempre tenuto pulito da erba o altri elementi in modo da consentire in qualsiasi momento il controllo sullo stato dei materiali utilizzati.
4. Per un migliore adattamento al contesto ed alla fruizione, l'impianto deve essere modulare, consentire disposizioni orizzontali e verticali nonché consentire l'agevole aggiunta e/o rimozione delle preinsegne durante l'esecuzione della concessione. Per una migliore manutenzione delle parti e relativa sostituzione, l'impianto deve essere realizzato mediante elementi facilmente smontabili e sostituibili. L'impianto, in particolare, dovrà assicurare resistenza alla spinta del vento ed essere ancorato sia globalmente che nei singoli elementi. Gli impianti devono poter contenere preinsegne monofacciali e, ove possibile, bifacciali.
5. Gli impianti non dovranno in alcun modo intralciare il percorso pedonale sui marciapiedi come su strade prive di marciapiedi e dovranno essere realizzati in maniera da garantire un'altezza minima dal suolo di almeno 2,5 metri, calcolata tenendo conto della prima preinsegna a partire dal basso. Gli impianti dovranno essere collocati lasciando sempre uno spazio netto di almeno 1 metro per il percorso pedonale e preferibilmente dovranno essere del tipo a bandiera.
6. Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta e devono avere le dimensioni previste dal vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie. Esse potranno essere collocate esclusivamente su impianti, realizzati ed installati a cura e spese dei richiedenti, contenenti un numero massimo di 6 preinsegne. Qualora sullo stesso impianto venga collocato un numero di preinsegne inferiore a 6, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendendo gradatamente verso il basso.
7. Il fissaggio delle preinsegne all'impianto dovrà essere realizzato mediante serraggi protetti (non a vista o con chiavi speciali), slitte o altre modalità, al fine di consentire il montaggio o lo smontaggio delle preinsegne ed al tempo stesso di prevenire eventuali atti di vandalismo. Nel caso in cui la preinsegna sia installata su impianto singolo, questo dovrà essere dotato di un sistema antirrotativo tale da impedire la rotazione del pannello rispetto al sostegno e la rotazione di questo rispetto al suolo.
8. È vietato collocare le preinsegne sui sostegni destinati alla segnaletica stradale, sulle paline per la fermata dei bus ovvero su sostegni adibiti ad altri scopi. È parimenti vietato l'accostamento di più preinsegne relative alla stessa attività da pubblicizzare, al fine di evitare indicazioni con dimensioni maggiori rispetto a quelle previste dall'attuale Regolamento Comunale.
8. La collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

9. Tutte le preinsegne devono essere percepibili e leggibili di giorno come di notte. La visibilità notturna può essere assicurata per rifrangenza ottenuta con l'impiego di idonee pellicole le cui caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 5 - MATERIALI DA UTILIZZARE

1. Tutti i materiali utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione devono essere resistenti alla corrosione ed agli agenti atmosferici e non devono presentare componenti reciprocamente ossidabili. Dovranno essere preferiti materiali ad elevato livello di compatibilità ambientale, sia nella fase di montaggio che in quelle di smontaggio, recupero e riciclo.
2. Per uniformità, decoro e caratterizzazione territoriale, l'impianto "tipo" da realizzare come sostegno delle preinsegne dovrà essere rappresentato da una struttura in alluminio estruso o in fusione di ghisa di colore verde scuro o grigio antracite.
3. In qualsiasi momento, il Responsabile dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune, anche su indicazione di altri organi ed uffici, può segnalare al concessionario l'esistenza di elementi degli impianti ovvero delle preinsegne che necessitino di manutenzione o sostituzione, cui la ditta dovrà provvedere nel rispetto dei tempi indicati nel successivo art. 10.

ART. 6 - GRAFICA E CROMATISMI

1. La grafica delle preinsegne deve essere realizzata con materiali e tecniche idonei a garantire la qualità delle immagini, la resistenza agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.
2. La preinsegna dovrà rispettare i cromatismi descritti nell'art. 31 del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie.
3. Deve essere assicurata una lettura netta delle varie preinsegne mediante separazione fisica o mediante linee orizzontali tra preinsegne. Il carattere e le frecce direzionali dovranno essere unificati, allineati, con stessa dimensione e disposti nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 495/1992, con particolare riguardo all'art. 128. Sono ammessi i marchi allineati indicanti il logotipo delle attività commerciali.

ART. 7 - SICUREZZA

1. L'installazione della struttura dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di barriere architettoniche. In particolare, per quel che riguarda la pubblica incolumità, gli spigoli saranno opportunamente arrotondati e non devono presentare parti a sbalzo. La struttura dovrà resistere ai vari carichi orizzontali accidentali, come anche ai carichi meteorologici (vento, neve ed altro).

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

1. Ogni singola preinsegna ovvero ogni gruppo di preinsegne, se relative ad un unico soggetto richiedente l'installazione, costituisce oggetto di autonoma autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale, i cui riferimenti dovranno essere riportati su targhetta ancorata alla stessa; le preinsegne fissate alla struttura dovranno riportare un numero univoco progressivo, indicante anche gli estremi dell'impianto di sostegno, che dovrà essere annotato nel registro previsto dall'art. 2.

ART. 9 - IMPIANTI E PREINSEGNE PREESISTENTI

1. Gli impianti per preinsegne e le preinsegne preesistenti in quanto provenienti da precedenti concessioni e/o autorizzazioni sono affidate dal Comune al concessionario nello stato in cui si trovano. Il concessionario ed il Comune effettueranno un sopralluogo congiunto entro 1 mese dall'affidamento definitivo al fine di verificare la consistenza e la condizione degli impianti e delle preinsegne.
2. I manufatti di cui al comma 1 rimangono fino al termine del periodo autorizzato, con gestione a cura e spese del relativo soggetto autorizzato, e non possono essere prorogati. Alla scadenza

naturale del termine dell'autorizzazione, per gli impianti e le relative preinsegne conformi alle disposizioni di legge e di regolamento viene fatta salva la possibilità di richiedere il rilascio di nuova autorizzazione; in mancanza, gli impianti e/o le preinsegne vengono rimossi a spese del soggetto riportato nella preinsegna e a cura del concessionario, che dovrà procedere con il recupero delle spese sostenute e concordate con l'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria.

ART. 10 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto della presente concessione è ad esclusivo carico del concessionario e dovrà essere garantita per tutta la durata contrattuale e per quella ulteriore disposta nell'ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 2. Dovrà comprendere la pulizia dell'impianto, come del sito, e la eventuale riverniciatura e, in caso di intervento straordinario, la sostituzione o riparazione di elementi eventualmente rotti o usurati o pericolosi o altro.
2. In caso di segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a manutenzione, il concessionario dovrà provvedere entro 3 giorni dalla comunicazione, o nel minor termine di 24 ore qualora lo stato dell'impianto sia pericoloso per la pubblica incolumità. In difetto, l'Amministrazione procederà d'ufficio prelevando dal deposito cauzionale un importo equivalente all'ammontare delle spese sostenute. In tal caso il deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato, pena l'applicazione delle penalità ai sensi del successivo art. 21, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
3. L'intervento di manutenzione dovrà essere documentato indicando ora, data, luogo, numero di impianti mantenuti e nominativi del personale tecnico che lo ha eseguito. Tale documentazione dovrà essere successivamente trasmessa in copia al Comune.
4. Alla manutenzione degli impianti e delle preinsegne esistenti rivenienti da precedenti atti di concessione e/o autorizzazione, eventualmente ammalorati, provvede il concessionario ripristinandone il buono stato d'uso. D'intesa con l'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria, il concessionario, in alternativa all'intervento manutentivo, può sostituire ciascun impianto e ciascuna insegna ammalorati o provvedere alla loro rimozione senza sostituzione.

ART. 11 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'intero servizio di gestione delle preinsegne affidato in concessione viene pagato dall'utenza richiedente la collocazione dell'impianto o degli impianti pubblicitari.
2. Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale un corrispettivo annuo (di seguito denominato «canone»), maggiorato dell'IVA, di importo corrispondente a quello offerto in sede di gara. Il canone dovuto all'Amministrazione si riferisce esclusivamente all'oggetto della presente concessione; rimangono pertanto esclusi e sono a carico del concessionario gli ulteriori oneri e tributi dovuti per l'installazione degli impianti e delle preinsegne oggetto dell'affidamento.
3. L'importo che costituisce la base di gara è complessivamente non superiore ad € xxx,xx e sarà fissato in sede di aggiudicazione in misura pari all'offerta selezionata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Al concessionario è riconosciuto il diritto di incamerare il canone corrisposto dall'utenza, nella misura stabilita in sede di gara per la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle preinsegne, onnicomprensivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e del Canone concessorio (ovvero del diverso tributo che verrà istituito in luogo dell'Imposta sulla Pubblicità, del Cosap e del Canone concessorio). Rimane a carico del concessionario l'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione singola o cumulativa delle preinsengne.
5. Il Concessionario dovrà provvedere al primo versamento del canone concessorio dovuto all'Ente entro 30 giorni dalla data della concessione, ancorché rilasciata in via provvisoria, calcolando il rateo del canone annuo proporzionatamente ai residui mesi dell'anno solare. Per

gli anni successivi, il canone annuo dovrà essere interamente corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per l'ultimo anno di durata della concessione, entro il 31 gennaio dovrà essere versato il rateo del canone annuo rapportato ai restanti mesi di durata della concessione fino alla sua scadenza naturale.

6. Il maggior canone da riconoscere all'Amministrazione Comunale in conseguenza dell'incremento, nel corso del contratto, del numero di preinsegne da installare ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente schema di capitolato, qualora riguardi una frazione di anno, deve essere corrisposto al Comune entro 30 giorni dalla stipulazione della rispettiva appendice di contratto o, se antecedente a tale termine, prima del rilascio delle autorizzazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia. L'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Cosap verranno corrisposti direttamente al Comune o al concessionario del Comune incaricato dell'accertamento, della gestione e della riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Cosap, nel rispetto di modi e tempi stabiliti dalla normativa regolamentare e legislativa vigente, previa presentazione di regolare denuncia ICP e Cosap. Qualora le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e/o del canone subiscano aumenti e/o diminuzioni superiori al 10% rispetto a quelle vigenti alla data dell'aggiudicazione definitiva, il canone di noleggio applicato all'utenza dovrà essere proporzionalmente ridotto e/o aumentato.
7. Il canone che l'impresa dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale è immutabile per il primo anno. Trascorso tale periodo è assoggettabile a revisione periodica in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006. In assenza dei dati sui costi standardizzati forniti dall'ISTAT, il riferimento per la revisione da applicare ai prezzi contrattuali sarà l'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I).
8. Il corrispettivo pagamento dall'utenza (denominato "prezzo") dovrà comprendere ogni voce connessa al servizio affidato in concessione, come di seguito dettagliatamente indicato, oltre agli eventuali costi aggiuntivi che siano stati offerti dalla ditta aggiudicataria in sede di gara:
 - a. costi di manutenzione degli impianti;
 - b. costi del personale, delle attrezzature e dei servizi connessi, nonché ulteriori servizi offerti in sede di gara;
 - c. costi per la realizzazione e l'installazione delle preinsegne, anche di tipo bifacciale;
 - d. versamento dell'Imposta sulla Pubblicità relativa alla superficie pubblicitaria complessivamente esposta;
 - e. versamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - f. versamento del canone di concessione riconosciuto a favore dell'Amministrazione comunale, come determinato in sede di gara;
 - g. lucro a favore del concessionario.
9. Nel caso di istituzione dell'Imposta Municipale Unica Secondaria ovvero di altro tributo o canone che potrebbe essere istituito in sostituzione, cumulativa o parziale, dell'Imposta sulla Pubblicità, del Cosap e del Canone concessorio, l'Amministrazione si riserva sin d'ora di rivedere le condizioni contrattuali dell'affidamento, mantenendo inalterato il complessivo equilibrio delle prestazioni economiche oggetto della concessione.

ART. 12 - INDICAZIONI PER COSTI SICUREZZA (DUVRI)

1. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), l'adozione delle misure necessarie, nel rispetto di tutte le norme generali in materia, rientra nei rischi specifici propri dell'attività oggetto di gara e non comporta nuovi costi per la gestione della sicurezza.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ

1. La concessionaria, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella medesima legge.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà:

- a. richiedere anticipatamente all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'installazione di ogni singola preinsegna o di gruppi di preinsegne;
- b. provvedere entro il termine di 20 giorni alla realizzazione ed installazione di nuove preinsegne da collocare su strutture già esistenti; qualora sia necessario realizzare ed installare nuove strutture di sostegno, dovrà provvedere entro il termine di 45 giorni dalla richiesta;
- c. applicare su ogni impianto la targhetta identificativa univoca e su ogni preinsegna il numero univoco identificativo, previsti dal presente schema di capitolato;
- d. in qualità di soggetto passivo (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993), presentare al Comune la denuncia (art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993), anche cumulativa, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, prima di iniziare la pubblicità medesima, con il contestuale versamento dell'imposta ai sensi della normativa vigente;
- e. individuare e nominare, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, un referente tenuto ad interfacciarsi con l'Ente Comunale per ogni problema, controversia, segnalazione o analoga situazione dovesse insorgere in esecuzione del contratto stipulato, nonché per lo scambio di comunicazioni ed informazioni;
- f. applicare la tariffa ai clienti in misura non superiore a quella offerta in sede di gara. L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento, anche senza preavviso, il corretto adempimento di tale condizione, pena la risoluzione del contratto;
- g. rimuovere e smaltire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, tutti gli impianti abusivi e/o irregolari esistenti sul territorio comunale e rilevati in occasione del censimento. La rimozione di detti impianti è da ritenersi già autorizzata rientrando nell'oggetto del servizio dato in concessione;
- h. non subappaltare i servizi in concessione; è ammesso il subappalto, nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, esclusivamente in relazione alle attività di acquisto della materia prima ovvero alla realizzazione, installazione, manutenzione delle preinsegne e delle eventuali nuove installazioni degli impianti, limitatamente alle parti indicate dal concorrente all'atto di presentazione dell'offerta;
- i. agire in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di circolazione stradale, di sicurezza, di igiene del lavoro, di inquinamento acustico;
- j. segnalare all'Ente concedente gli impianti e/o le preinsegne abusive ai fini dei successivi adempimenti dell'Ufficio, dello stesso concessionario nonché, se nominato, del concessionario del Comune per il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- k. osservare tutti i regolamenti comunali interessati dalla esecuzione del presente servizio;
- l. pubblicare, a favore dell'utenza e dell'Ente, i costi diretti e indiretti derivanti dall'aggiudicazione ed esecuzione dei servizi in concessione tra cui, a titolo esemplificativo: costo preinsegna commerciale, costo rimozione strutture sostegno preinsegne, costo rimozione singola preinsegna, costo servizio ripristino stato dei luoghi, costo impianto

preinsegne e relativa installazione, costo attrezzature (se noleggiate) per l'espletamento del servizio, costi del personale, nonché i relativi tempi per l'esecuzione del servizio richiesto;

- m. segnalare all'Amministrazione gli impianti e le preinsegne abusive ai fini dei successivi adempimenti dell'Ufficio, dello stesso concessionario nonché, se nominato, del concessionario del Comune per il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il contratto di concessione non può essere ceduto, pena la sua nullità.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

1. Il concessionario si impegna verso i propri dipendenti e collaboratori al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia contributiva, di lavoro, di assicurazioni sociali e di tutela infortunistica. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce grave inadempienza contrattuale.
2. L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per la categoria e la località in cui il lavoro viene svolto.
3. Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario dovrà certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi territoriali al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto.
5. Il concessionario dovrà, inoltre, ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
6. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART. 17 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, prima di procedere all'installazione degli impianti, avrà l'obbligo di acquisire sul progetto tecnico, se richiesta, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nonché gli ulteriori pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunale.
2. È onere del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni per scavi, manomissioni e occupazione del suolo pubblico, ordinanze temporanee di circolazione, allacciamenti ENEL, installazione e messa in esercizio di ogni installazione.
3. Le tariffe applicate all'utenza potranno essere modificate in base alle variazioni in aumento o diminuzione dell'indice ISTAT, previa comunicazione al Comune.

ART. 18 - SICUREZZA DEI LAVORI

1. Durante la fase di organizzazione, preparazione ed esecuzione dei lavori, il concessionario, in qualità di responsabile dei lavori, si impegna:
 - a. ad attenersi alle normative vigenti in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. a predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

- c. ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per il segnalamento temporaneo dei cantieri;
- d. ad osservare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico (L. n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i.).

ART. 19 - INFORTUNI E DANNI

1. Il concessionario, oltre a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione della concessione, dovrà stipulare, nel rispetto dei massimali di legge, le seguenti polizze assicurative di durata non inferiore al periodo di vigenza contrattuale, anche prorogato, per:

- a. copertura di responsabilità civile, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione), per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata e copertura di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
- b. copertura dei rischi per eventuali smarrimenti, furti, incendi ed eventi atmosferici;
- c. copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

2. Le polizze assicurative devono coprire ogni evento dannoso che si sia verificato durante il periodo di vigenza contrattuale, anche prorogato, e che sia stato denunciato sino ad un termine di sei mesi dalla scadenza finale del predetto contratto.

3. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio ed agli infortuni del personale utilizzato è interamente a carico del concessionario. È, altresì, interamente a carico di quest'ultimo la rifusione di eventuali danni procurati a terzi dal personale dipendente o comunque operante a qualsiasi altro titolo.

ART. 20 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concessionario risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere relativamente:

- a. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà del concessionario stesso;
- b. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- c. a terzi e/o cose di proprietà di entrambi.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso di mancata osservanza dei propri obblighi contrattuali, al concessionario verranno applicate le seguenti penalità, previa contestazione scritta:

- a. nel caso in cui, per carenze imputabili al concessionario, si verifichi un ritardo superiore a due mesi nell'esecuzione del servizio richiesto dall'utenza, il concessionario sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni intervento non eseguito correttamente e nei termini;
- b. nel caso si accerti che l'intervento risulti compiuto in modo non corretto e non conforme a quanto previsto nel presente schema di capitolato, l'impresa sarà soggetta alla penale di € 500,00 ad intervento, fatto salvo, in ogni caso, il diritto insindacabile dell'Amministrazione di fermare l'esecuzione dei lavori e di procedere con l'esecuzione in danno a totale carico dell'impresa;
- c. in caso di ritardo nella installazione degli impianti rispetto ai termini previsti al precedente art. 14, è prevista una penale giornaliera di € 50,00;
- d. in caso di ritardata corresponsione del canone, per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di legge, è prevista una penale di € 50,00;

- e. per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza dei propri obblighi di manutenzione, è prevista una penale di € 100,00.

2. Le ulteriori possibili inosservanze alle norme del presente schema di capitolato, non sanzionate da apposita penale, saranno ugualmente e formalmente contestate e fonderanno il diritto dell'Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità e del disservizio provocato, salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione di procedere ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 22.

ART. 22 - VICENDE MODIFICATIVE DEL CONCESSIONARIO

1. Ogni variazione societaria, scissione o accorpamento subiti dall'impresa concessionaria durante l'espletamento del servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata a/r inviata entro quindici giorni dall'evento. Contemporaneamente l'impresa subentrante dovrà comunicare l'accettazione di tutte le condizioni e clausole regolatrici del servizio, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale in materia di subentro nei contratti stipulati ad esito di procedura di gara.

2. L'Amministrazione Comunale comunicherà l'eventuale accettazione delle sopra citate variazioni ed il subentro nel rapporto a mezzo lettera raccomandata a/r entro il termine di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006, a condizione che la predetta comunicazione contenga, oltre alla copia dell'atto negoziale di variazione societaria, anche tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, richieste dal citato articolo 116 e dal presente capitolato di gara.

3. Le penalità conseguenti al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione appena descritti, purché previamente contestato, saranno dall'Amministrazione direttamente prelevate dal deposito cauzionale, il quale dovrà essere immediatamente reintegrato a cura dell'impresa.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono poste ad esclusivo carico dell'impresa concessionaria.

ART. 24 -VINCOLO CONTRATTUALE

1. Le imprese concorrenti sono vincolate dal momento stesso della presentazione dell'offerta, mentre il Comune di Potenza rimarrà vincolato soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto avranno conseguito piena efficacia giuridica.

2. Viene fatta espressamente salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di non affidare il servizio e di revocare la gara prima della stipula del contratto.

ART. 25- ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. La presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti presuppone la totale accettazione delle condizioni di cui al presente capitolato nonché di quanto stabilito nel disciplinare di gara.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inadempimento e/o l'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente capitolato costituiscono inadempimento grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e causano la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, previa contestazione e diffida ad adempiere entro un congruo termine e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ed al rimborso delle maggiori spese sostenute.

2. L'Amministrazione Comunale può procedere altresì alla risoluzione del contratto anche in caso di accertate e gravi inadempienze ed irregolarità compiute dal concessionario, in contrasto con la normativa vigente in materia di lavori pubblici, servizi e forniture e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il contratto è risolto di diritto anche qualora il concessionario cessi la propria attività o venga sottoposto a procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento.

4. Per quanto non previsto, trovano comunque applicazione le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto per effetto di previsioni di legge nazionale o europea.

ART. 27 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento, tramite il proprio personale, gli opportuni controlli su ogni elemento rilevante per l'esecuzione del servizio, in ogni sua fase. Il personale dell'impresa concessionaria dovrà prestare la propria collaborazione ai fini dell'ispezione.

2. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di effettuare tramite l'Ispettorato del Lavoro controlli sulla regolare tenuta dei libri paga e matricola nonché sulla corretta applicazione del CCNL per quanto attiene il trattamento economico e normativo. Le violazioni contestate dovranno essere immediatamente sanate, salva sempre la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale.

3. È ammessa in ogni momento qualsiasi ispezione o richiesta di documentazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.

ART. 28 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. L'impresa concessionaria, a tutti gli effetti di legge e di contratto, deve eleggere il suo domicilio nel territorio del Comune di Potenza, indicandolo nel contratto. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende eletto presso la sede dell'Amministrazione Comunale, sita in Contrada Sant'Antonio La Macchia.

ART. 29 - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, rimborsando il concessionario delle sole spese sostenute e dei lavori eseguiti.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie, tanto per l'esecuzione e valutazione degli interventi quanto per l'interpretazione ed applicazione dei patti contrattuali, non legittimano in alcun modo il rallentamento o la sospensione dei lavori da parte del concessionario.

2. Il Foro di Potenza è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con il concessionario in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese le questioni inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso.

ART. 31 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 32 - ALLEGATI ED ELABORATI

1. Costituiscono parte integrante del presente capitolato gli allegati elaborati grafici delle tipologie di impianto e di preinsegne che dovranno essere installati.